

Publicato il 09/01/2018

N. 00087/2018REG.PROV.COLL.
N. 01489/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1.489 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Fabrizio Consoloni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Questura di Milano, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE TERZA, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per l'appellante, gli Avvocati Emanuela Mazzola e Fabrizio Consoloni e, per l'Amministrazione, l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Lombardia l'odierno appellante -OMISSIS-, già Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha impugnato, in uno con gli atti presupposti, il decreto del -OMISSIS-del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale gli è stata inflitta la sanzione della destituzione dal servizio, con efficacia a decorrere dal -OMISSIS-.

Al sig. -OMISSIS-viene, in particolare, addebitato, secondo il verbale di contestazione degli addebiti:

- 1) di aver avuto un rapporto sessuale orale con tale -OMISSIS-, durante il turno di servizio ed all'interno della struttura di servizio (-OMISSIS-), con l'aggravante di aver compiuto tale atto all'interno di una struttura che l'interessato era chiamato a tutelare da ogni punto di vista e con un soggetto che il medesimo era tenuto a controllare e a vigilare;
- 2) di essere stato titolare *pro tempore* di un immobile da lui locato o sublocato in cui veniva esercitato il meretricio;
- 3) di essersi circondato, fuori dal servizio, di amicizie con persone non confacenti al proprio stato, aventi problemi con la giustizia e, in particolare, di aver frequentato cittadini extracomunitari successivamente indagati penalmente e portati al -OMISSIS-. in attesa di espulsione.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso, decisione avverso la quale il sig. -OMISSIS-ha proposto gravame, formulando dieci motivi d'appello.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame, instando per la sua reiezione

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1. Il primo ed il settimo motivo riguardano la vicenda del rapporto sessuale di cui si è appena detto.

1.1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce, in particolare, la violazione dell'art. 653 c.p.p., ovvero del principio *ne bis in idem* che coprirebbe anche la valutazione probatoria degli atti già utilizzati in sede penale; in sostanza, si sostiene che la sentenza penale di assoluzione con la formula "*perché il fatto non sussiste*" avrebbe efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, dal momento che non sarebbe consentito all'organo disciplinare rivalutare il medesimo fatto, pervenendo ad un diverso apprezzamento attraverso una rivisitazione degli elementi probatori già utilizzati in ambito penale. Di tal che, per i fatti già contestati in sede penale e costituenti potenzialmente altrettanti illeciti disciplinari, l'accertamento penale sulla sussistenza, o meglio insussistenza del fatto, non potrebbe più essere messo in discussione; con la conseguenza che, ricostruita la vicenda dal giudice penale, l'Amministrazione potrebbe soltanto esprimere il proprio discrezionale apprezzamento in termini di maggiore o minore deprecabilità della condotta, ma non potrebbe mai ritenere sussistente quanto il giudice penale non ha ritenuto sussistente, né dare al fatto contorni di verifica diversi da quelli appurati in sede penale.

Secondo l'appellante, l'Amministrazione non si sarebbe ritenuta vincolata all'accertamento penale in ordine alla sussistenza dei fatti, ma li avrebbe rivalutati qualificandoli come diversi solo attraverso un nuovo apprezzamento del medesimo materiale probatorio utilizzato dal giudice penale per giungere all'assoluzione. Inoltre, essa avrebbe utilizzato atti che il giudice penale aveva dichiarato inutilizzabili e che sono per ciò stesso inservibili anche in sede

disciplinare, ovvero avrebbe ritenuto credibili testimonianze valutate del tutto inattendibili in sede penale (ovvero quelle rese da -OMISSIS-), mentre non avrebbe espletato alcuna autonoma istruttoria sul punto. Le dichiarazioni del -OMISSIS-, però, sarebbero state le ultime di una serie di altre denunce rilevatesi infondate, e il -OMISSIS- avrebbe reso le dichiarazioni accusatorie quando era prossima l'esecuzione dell'ordine di espulsione, circostanze che dovrebbero ulteriormente indurre a ritenere che le stesse fossero inattendibili e/o strumentali.

Sempre secondo l'appellante, la Corte di Cassazione, nella decisione con cui ha annullato la sentenza di condanna della Corte di Appello, ha precisato (a pag.18) che gli elementi raccolti dalla Corte d'Appello potevano fornire riscontro unicamente al fatto che vi fosse stato l'incontro e non anche che durante l'incontro vi fosse stata una violenza sessuale o semplicemente una richiesta di interessamento sulla imminente esecuzione dell'ordine di espulsione. Da ciò l'appellante deduce che il presunto rapporto sessuale con il -OMISSIS- (volontario o meno) non solo non sarebbe stato accertato, ma sarebbe risultato addirittura smentito.

L'appellante censura, poi, il passaggio della sentenza di primo grado, nel quale si afferma: *“nel caso in questione la Cassazione ha rilevato che sono emersi documentalmente comportamenti ‘riprovevoli e censurabili sotto altri profili’ ..., per cui poteva essere iniziato e completato il procedimento disciplinare”*. Questi comportamenti non riguarderebbero la vicenda del presunto rapporto sessuale con il -OMISSIS-, ma le dichiarazioni del sig. -OMISSIS-(in relazione all'accusa di favoreggiamento della prostituzione, accusa dalla quale il sig. -OMISSIS-è stato poi assolto). Tali fatti non sarebbero stati in ogni caso ritenuti provati dalla Cassazione.

Il Consiglio Provinciale di Disciplina, infine, avrebbe dato per provato il rapporto sessuale mediante una anomala estrapolazione di stralci di decisione, facendo anche riferimento alla presunta, ma inesistente, ammissione del sig. -OMISSIS-.

1.1.2. Con il settimo motivo d'appello si contesta l'insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la mancanza di attività istruttoria, con riferimento alla presunta condotta del sig. -OMISSIS-di aver avuto un rapporto sessuale.

In particolare, si afferma che l'appellante non avrebbe mai avuto alcun rapporto sessuale con il -OMISSIS- ed egli non avrebbe mai dichiarato di averlo avuto. L'unico elemento a suo carico sarebbero le dichiarazioni del -OMISSIS-, ritenute inattendibili. Infine, nemmeno il difensore del -OMISSIS- nel processo penale avrebbe mai dichiarato che vi sia stato tale rapporto.

L'argomento del T.A.R., secondo cui la sentenza emessa a conclusione del giudizio di rinvio, avrebbe affermato, a pagina 42, che mancavano gli estremi del rapporto effettuato in pubblico, sarebbe quindi inidoneo a costituire la prova per la consumazione del rapporto sessuale.

Nello specifico, l'appellante critica la pronuncia del T.A.R. anche nella parte in cui fa riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di Appello a conclusione del giudizio di rinvio, e segnatamente laddove (a pag.52) ha escluso la sussistenza del fatto della violenza sessuale *“con riferimento alla sussistenza di un abuso di autorità piuttosto che di qualità ed in ordine alla sussistenza di un coazione morale dell'atto sessuale o di un semplice adeguarsi della persona offesa a prestazioni che avrebbero potuto portarle comunque un vantaggio”*; al riguardo il T.A.R. ha ritenuto che tale affermazione non avrebbe senso, se la Corte avesse inteso negare in radice il contatto sessuale, fatto che, invece, costituirebbe il presupposto delle valutazioni della Corte, la quale avrebbe negato esclusivamente la costrizione. La conclusione alla quale è pervenuto il T.A.R. sarebbe erronea – secondo l'appellante - in quanto, se fosse mancato il solo elemento della costrizione e non anche quello del contatto sessuale, il sig. -OMISSIS-sarebbe stato condannato per concussione sessuale, mentre era stato assolto dal reato, perché il fatto non sussiste.

Secondo l'appellante, invece, la pagina 52 della suddetta sentenza penale conterrebbe altri due stralci di motivazione della decisione della Cassazione,

favorevoli al sig. -OMISSIS-.

1.2. I due motivi d'appello sono infondati.

Sul punto va osservato che l'accertamento dell'insussistenza di un illecito penale non esclude in sé e per sé la rilevanza disciplinare di una condotta, in quanto tale accertamento è da considerarsi riferito agli elementi tipicizzati dalla norma incriminatrice che disciplina l'illecito penale, mentre non deve investire necessariamente *tout court* la materialità del fatto, nella specie, il rapporto sessuale, al quale – per poter rilevare penalmente - si devono, in effetti, accompagnare ulteriori elementi, in mancanza dei quali la formula assolutoria deve comunque essere quella che “*il fatto non sussiste*”, anche se un rapporto sessuale vi è stato. L'unico limite alla valorizzazione del fatto in sede disciplinare è costituito, invece, dall'esclusione dello stesso fatto materiale (rapporto sessuale), ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in quanto il giudice penale si è limitato ad affermare che non vi sarebbero elementi sufficienti per considerare sussistenti i fatti-reato contestati, quale somma dei loro elementi costitutivi. In altre parole, la formula assolutoria utilizzata dal giudice penale non esclude per forza di cose il rapporto sessuale, ma soltanto che questo sia avvenuto con violenza o costrizione, oppure con abuso di autorità, elementi che, infatti, si devono necessariamente aggiungere al mero fatto materiale del rapporto, ai fini della configurabilità dei reati contestati.

Il principio del *ne bis in idem*, poi, non si spinge al punto di vincolare il procedimento disciplinare nell'apprezzamento degli elementi probatori già utilizzati, ad altri fini, in ambito penale, dal momento che gli elementi costitutivi della fattispecie penale e dell'illecito disciplinare possono essere anche diversi, in quanto il secondo non comprende necessariamente tutto quanto richiesto per la configurabilità della prima.

Ciò avviene proprio nel caso di specie, in cui, per la sussistenza dell'illecito disciplinare, si richiede soltanto la sussistenza del rapporto sessuale durante l'orario di servizio, il quale, per rilevare sotto il profilo disciplinare, può essere stato consumato anche del tutto volontariamente da parte del -OMISSIS-.

Ed anche il principio di inutilizzabilità delle prove vigente nel processo penale opera esclusivamente in tale sede e non dispiega effetti nel procedimento disciplinare.

Nella specie, quindi, la rivisitazione del materiale probatorio raccolto in sede penale da parte del Consiglio Provinciale di Disciplina non comporta alcuna violazione del disposto dell'art. 653 c.p.p., a meno che il giudice penale non abbia escluso categoricamente che il rapporto sessuale in contestazione sia effettivamente avvenuto, cosa che, a parere del Collegio, non può considerarsi avvenuto in chiare lettere nel presente caso, per le seguenti considerazioni.

A pagina 53 della sentenza emessa dalla Corte di Appello a conclusione del giudizio di rinvio, si legge, in primo luogo, che *“non può concludersi ... per la mancanza di elementi tranquillizzanti sulla piena sulla piena attendibilità della persona offesa (il -OMISSIS-, n.d.r.) che possa costituire prova adeguata della sussistenza del fatto anche gli elementi costitutivi così dettagliatamente e analiticamente esposti con riferimento alla sussistenza di un abuso di autorità piuttosto che di qualità ed in ordine alla sussistenza di una coazione morale all'atto sessuale o di un semplice adeguarsi della persona offesa a prestazioni che avrebbero potuto portarle comunque un vantaggio”*. Appare evidente, che la Corte d'Appello esclude la sola ricorrenza degli ulteriori elementi che comportano la rilevanza penale, ma non anche il rapporto sessuale in sé e per sé. In altre parole, la Corte d'Appello ha ritenuto il testimone -OMISSIS- inattendibile specificatamente con riferimento agli specifici elementi costitutivi dei reati contestati, ma non ha affatto escluso che il rapporto sessuale avesse avuto luogo.

Ed anche alle pagine 51 - 52 della sentenza medesima, la Corte d'Appello, in sede di giudizio di rinvio, afferma che gli elementi ricordati dalle precedenti decisioni di merito (poi annullate dalla Corte di Cassazione) a conferma della narrazione del -OMISSIS-, seppure non specificatamente idonei a comprovare il verificarsi del rapporto sessuale *“così come narrato dal -OMISSIS-”*, certamente fornirebbero un quadro di riferimento complessivo che indurrebbe a ritenere superato il vaglio di attendibilità che

necessariamente deve essere svolto dalle dichiarazioni che provengono dalle persone offese.

Prosegue la Corte d'Appello che la Cassazione, con motivazione ritenuta non superabile, avrebbe tuttavia statuito che tali circostanze non fossero sufficienti *“ai fini che qui ora rilevano”*. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha quindi apparentemente esaminato la vicenda specificatamente a soli fini penali, ovvero della rilevanza penale dei fatti narrati dal -OMISSIS-, mentre non si è addentrata specificatamente nella questione se vi fosse stato o meno un rapporto sessuale consenziente.

Ed anche il passaggio della sentenza della Corte di Cassazione, per cui *“gli elementi indicati dalla Corte d'Appello quindi potevano riscontrare solo l'incontro, pacificamente avvenuto, e non il fatto se durante l'incontro vi fosse stata una violenza sessuale o semplicemente una richiesta di interessamento sulla imminente esecuzione dell'ordine di espulsione”* (cfr. pag. 18 della sentenza), non esclude categoricamente l'avvenuta consumazione del rapporto, ma afferma soltanto che non vi è la prova della sussistenza di un fatto avente rilevanza penale.

Ciò premesso, va rilevato in ogni modo che il Consiglio Provinciale di Disciplina, in sede di delibera, ha evidenziato che erano stati comunque acquisiti riscontri precisi e concordanti non coinvolti dalla declaratoria di inutilizzabilità di alcuni atti del giudizio penale, tali da non lasciare adito ad alcun margine di dubbio in ordine alle gravissime responsabilità disciplinari.

Ebbene, ritiene il Collegio che tali elementi siano senz'altro riscontrabili nel caso di specie, dal momento che gli stessi, considerati unitariamente, appaiono idonei al fine di ritenere provata la consumazione del rapporto sessuale durante l'orario di servizio, nei termini in cui questo fatto è stato valorizzato dal Consiglio Provinciale di Disciplina.

Sul punto, va considerato, in particolare, il fatto che lo stesso imputato, in sede penale, al fine di escludere la configurabilità del reato ex art. 527 c.p., aveva eccepito che il fatto era avvenuto a tarda notte, tra le ore 23 e le ore 23.40, in un ufficio del -OMISSIS-, ma che egli aveva adottato specifici

accorgimenti per impedire di essere visto, e che i poliziotti di scorta, che erano lontani, venissero verso l'ufficio (cfr. pag. 42 della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello). Appare evidente che una tale affermazione mal si concilia con la negazione in radice il rapporto sessuale, in quanto non si capisce per quale motivo l'appellante avrebbe dovuto ricorrere a specifici accorgimenti, qualora si fosse trattato di un normale colloquio. La contestazione della sussistenza del reato, infatti, sarebbe potuta avvenire efficacemente anche solo attraverso la semplice negazione del rapporto sessuale.

A pagina 21 della sua sentenza, poi, la Corte di Cassazione critica la sentenza penale di merito, poi annullata, per la mancanza di una motivazione sulle differenti versioni fornite dalla persona offesa in merito alla costrizione subita, sia con riguardo alla affermazione del -OMISSIS- di averlo fatto per amicizia sia con riferimento ai suoi pregressi rapporti con l'imputato, sottolineando altresì che mancherebbe anche del tutto una motivazione su un possibile errore del -OMISSIS-circa il presunto consenso della persona offesa. E', quindi, la stessa Corte di Cassazione che non esclude la consumazione volontaria del rapporto, ma ritiene la circostanza delle precedenti frequentazioni, anche intime, importante ai fini dell'accertamento in ordine alla questione se detto rapporto potesse essere considerato coatto o volontario.

Sul punto, a pag. 41 della sentenza emessa a conclusione del giudizio di rinvio, è riportato lo stralcio della sentenza della Corte di Cassazione, ove si legge, tra l'altro, che l'imputato avrebbe eccepito che il -OMISSIS- aveva spontaneamente dichiarato di avere accondisceso in quella occasione alla richiesta dell'imputato per amicizia e che solo dopo l'intervento del pubblico ministero avrebbe cambiato versione, asserendo di aver avuto il rapporto sessuale per interesse, in quanto il -OMISSIS-gli aveva promesso il suo interessamento per uscire presto dal centro; la sentenza afferma, inoltre, che dalle contraddittorie dichiarazioni non emergerebbe con certezza che vi fosse

stato un suo dissenso al rapporto sessuale e che fosse stato poi costretto mediante abuso a prestare il consenso e, infine, che la condotta del -OMISSIS- non si sarebbe estrinsecata in atti sopraffattivi, idonei a provocare uno stato di subordinazione psicologica del soggetto o a coartare la volontà del -OMISSIS-, posto che la personalità del -OMISSIS- e i pregressi rapporti intimi non sarebbero stati tali da indurre timore rispetto ad un possibile dissenso.

Queste difese dell'appellante in sede d'appello evidenziano nuovamente che egli si è concentrato specificatamente sulla contestazione degli elementi costitutivi delle fattispecie penali contestate, mentre gli argomenti difensivi appaiono inconciliabili con la negazione, *expressis verbis*, del rapporto sessuale.

Per quanto riguarda, in particolare il settimo motivo d'appello, va rilevato che, con riferimento a quanto virgolettato nella sentenza del T.A.R. (e che il primo giudice ritiene di aver letto a pagina 52 della sentenza penale emessa all'esito del giudizio di rinvio), l'appellante afferma che, in realtà, tale passaggio sarebbe rinvenibile a pag. 40, e che la pagina 52 conterrebbe un passaggio a lui favorevole.

Ritiene il collegio che, al di là del fatto che i presunti passaggi favorevoli della sentenza sono stati già analizzati nella parte della motivazione che precede, ove si è concluso che gli stessi non possono essere affatto essere considerati tali, l'argomentazione appare comunque irrilevante, in quanto la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina non ha fondato la sua decisione su quanto constatato, in sede penale, a pagina 52 della predetta sentenza, ma ritiene di poter considerare provato il rapporto sessuale, in base ad altri elementi. Sul punto, poi, va nuovamente ricordato che la formazione della prova di un fatto a fini disciplinari, non segue, in ogni caso, i rigidi -OMISSIS-ri che valgono nel processo penale, per cui le relative conclusioni in sede penale, non sono vincolanti nel procedimento disciplinare, a meno che la sussistenza del fatto non venga esclusa senz'ombra di dubbio, ipotesi non ricorrente nel caso in

esame, in quanto il giudice penale si è limitato ad escludere la configurabilità di responsabilità penali in capo all'odierno appellante.

2.1. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 9 del D.P.R. 737/1981, considerato che, sospeso obbligatoriamente dal servizio, il -OMISSIS- non era stato riammesso in servizio al termine del processo penale.

Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe ritenuto la censura irricevibile per tardività, in quanto la revoca sarebbe stata negata con lettera del Ministero del -OMISSIS-, atto che non era stato impugnato nei termini di legge. L'appellante afferma, però, di avere censurato non la mancata revoca della sospensione facoltativa, ma l'inusuale prolungamento di quella obbligatoria. Dopo la scarcerazione, infatti, il Ministero avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso di sospensione facoltativa dal servizio, precisandone le ragioni, inevitabilmente diverse da quelle che avevano dato la stura alla sospensione obbligatoria, basata su tutt'altri presupposti normativi e fattuali.

2.2. Il motivo d'appello non merita accoglimento.

Sul punto va ritenuto che non sussista alcun obbligo in capo all'Amministrazione di sostituire la sospensione obbligatoria con un provvedimento espresso che dispone la sospensione facoltativa. L'art. 9 del D.P.R. 737/81, con riguardo alla sospensione obbligatoria, stabilisce, infatti, che *“in caso di concessione di libertà provvisoria o di revoca dell'ordine o mandata di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquisitato la libertà con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato”*. La revoca è quindi soltanto facoltativa, ma non obbligatoria e nel caso in cui l'Amministrazione decida di mantenere ferma la sospensione, non vi è ogni caso la necessità di adottare un provvedimento espresso con cui viene disposta la sospensione facoltativa, in luogo di quella obbligatoria.

3.1. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 19 D.P.R. 737/1981, dal momento che l'Amministrazione non avrebbe espletato alcuna istruttoria per verificare la fondatezza delle accuse disciplinari, istruttoria che sarebbe stata necessaria a fronte degli esiti penali e dell'assenza di accertamento in quel diverso giudizio, operando anche il più volte richiamato art. 653 c.p.p..

Il richiamo del T.A.R. a quanto esposto a pagina 51 della sentenza della Corte d'Appello, poi, non sarebbe sufficiente, in quanto la Cassazione aveva valutato tali circostanze non sufficienti a dimostrare la colpevolezza del sig. - OMISSIS-. Inoltre, non sarebbe dato rinvenire alcuna circostanza coincidente con il presunto rapporto sessuale in servizio. Infine, alcune delle circostanze citate dal T.A.R. non coinciderebbero con i fatti contestati all'appellante in sede disciplinare.

3.2. Il motivo d'appello è infondato.

Sul punto va tenuto presente che, se è vero che il provvedimento disciplinare si fonda in parte su circostanze diverse da quelle riportate a pag. 51 della sopraccitata sentenza, è anche vero che dette circostanze sono comunque significative al fine di poter considerare provati alcuni degli addebiti. In ogni modo, nel provvedimento disciplinare non si richiamano le circostanze in questione, ma si procede ad una valutazione autonoma dei vari fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, il tutto esulando ed astraendo dalle valutazioni penali aventi lo scopo dell'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (una cosa, infatti, è la materialità del fatto ed altra cosa sono gli ulteriori elementi necessari ai fini della configurabilità della fattispecie penale). Nella specie, quindi, se è vero che non è stata compiuta alcun'ulteriore attività istruttoria, è altresì vero che il Consiglio Provinciale di Disciplina si è basato su circostanze emergenti e, comunque, non escluse nella loro materialità dagli atti penali, attribuendo ai fatti materiali valenza disciplinare.

4.1. Con il quarto motivo di gravame viene dedotta la violazione dell'art. 14 del D.P.R. 737/1981, per mancata specificità delle contestazioni. In particolare, si stigmatizza il vizio asseritamente insito nella contestazione, la quale, fondamentalmente, avrebbe rinviato alla relazione istruttoria la definizione delle condotte illecite per la cui commissione l'Amministrazione aveva ritenuto di procedere. Così facendo, il funzionario istruttore avrebbe violato il diritto al contraddittorio e di difesa.

4.2. Il motivo d'appello va respinto.

Sul punto, invero, va rilevato che l'atto di incolpazione, che individua nell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 737/1981 le fattispecie sanzionatorie ritenute violate, contiene una precisa indicazione dei fatti materiali su cui il dipendente è chiamato a rispondere e dei motivi per i quali la responsabilità è stata ricondotta alla fattispecie della destituzione, il tutto formulando, in particolare, *“tre comportamenti assolutamente negativi ed esemplificativi”* (riportati nell'epigrafe della presente sentenza), sui quali e solo sui quali il Consiglio Provinciale di Disciplina ha poi preso analiticamente posizione nella sua delibera (cfr. pagg. da 9 a 13 della delibera del 16 dicembre 2014 del Consiglio Provinciale di Disciplina), ponendoli a fondamento dell'emanando provvedimento sanzionatorio, il quale, quindi, riguarda esclusivamente addebiti specificati e conosciuti dall'interessato sin dalle prime battute del procedimento disciplinare. Conseguentemente, non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa dell'incolpato.

5.1. Con il quinto motivo d'appello si contesta la violazione degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 737/1981, in considerazione del fatto che, al più, al -OMISSIS- andasse comminata la sanzione della sospensione dal servizio, prevista dall'art. 6 del D.P.R. citato. Secondo l'appellante, con il ricorso in primo grado non sarebbe stata contestata la sola gravità della sanzione, ma anche la qualificazione del fatto non alla fattispecie specifica prevista dalla frequentazione di persone deprecabili (art. 6), ma all'art. 7 del D.P.R. 737/1981. Considerata l'insussistenza dell'addebito relativo al rapporto

sessuale, al più era addebitabile al ricorrente la frequentazione di persone extracomunitarie e transessuali, ove dimostrata, ed il D.P.R. ricondurrebbe tale comportamento all'art. 6 e non all'art. 7 del D.P.R. 737/1981.

5.2. Il motivo d'appello è infondato.

Sul punto va osservato che all'interessato non viene contestata soltanto la suddetta frequentazione, ma gli vengono addebitati anche ulteriori comportamenti, tra cui anche il già menzionato rapporto sessuale, che come già detto, può considerarsi senz'altro provato a fini disciplinari. Le contestate frequentazioni devono quindi essere valutate unitamente ed alla luce degli ulteriori addebiti, come, tra l'altro, anche quello afferente la gestione dell'immobile al cui interno veniva svolta attività di meretricio, di modo che, nell'insieme, appaiono senz'altro rilevanti ai sensi dell'art. 7 citato.

6.1. Con il sesto motivo di gravame l'appellante contesta la mancata graduazione della sanzione, anche con riferimento alla sentenza di assoluzione. Nella sentenza impugnata si leggerebbe che il motivo è infondato, perché la presenza di una sentenza di assoluzione non comporta l'irrilevanza dei fatti a fini disciplinari, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, che, nell'annullare la precedente condanna, avrebbe rilevato la gravità dei fatti ad altri fini. Ancora una volta il T.A.R. richiamerebbe erroneamente la sentenza, la quale riguarderebbe la questione relativa alla presunta commissione del reato di favoreggiamento della prostituzione. Il primo giudice sarebbe quindi partito da un presupposto errato, per cui la sentenza sarebbe da considerarsi frutto di un ampio errore di giudizio e di valutazione.

6.2. Il motivo d'appello non merita accoglimento.

Sul punto va rilevato che, al di là dal fatto che nella pronuncia del T.A.R. si dà atto che nella sentenza della Corte di Cassazione si rileva la gravità dei fatti ad altri fini, la presenza di una sentenza di assoluzione non comporta necessariamente l'irrilevanza dei fatti a fini disciplinari. E, in quest'ultimo ambito, spetta proprio all'Amministrazione, con giudizio insindacabile in sede

giurisdizionale, salva la manifesta eccessività, non ravvisabile nel caso di specie, valutare l'adeguatezza della sanzione rispetto al fatto accertato ai fini, diversi, del giudizio disciplinare.

7.1. Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante deduce l'insufficienza della motivazione e la mancanza d'istruttoria, con travisamento dei fatti, con riferimento alla presunta conoscenza, in capo al sig. -OMISSIS-, dell'attività di meretricio nell'immobile.

La condotta presuntivamente illecita sarebbe la locazione dell'immobile a persone che vi svolgevano l'attività di meretricio, addebito che presupporrebbe, in capo all'appellante, la conoscenza di tale attività, la quale, invece, non sarebbe risultata provata in sede penale e non sarebbe stata altrimenti provata nel corso del giudizio disciplinare, considerato che il funzionario istruttore non aveva espletato alcuna ulteriore attività istruttoria.

7.2. Il motivo di censura non può essere accolto.

All'appellante è stato contestato che, in qualità di appartenente all'Amministrazione di P.S., con una notevole anzianità di servizio ed elevata qualifica, non gli avrebbe potuto (dovuto) sfuggire la circostanza che, all'interno dell'appartamento dallo stesso inconfutabilmente cogestito - stante i numerosi riscontri presenti in atti (v. il possesso delle chiavi dell'appartamento ed i fogli manoscritti in suo possesso, che palesano la tenuta di una vera e propria contabilità), gravitassero persone (alcune delle quali ha poi trovato nel -OMISSIS-) dedite ad attività immorali. Avrebbe quindi dovuto considerare l'inopportunità di occuparsi della gestione dell'immobile, anche perché non poteva rimanergli celata l'attività che veniva svolta al suo interno.

8.1. Con il nono motivo di gravame l'appellante contesta la motivazione ed il travisamento con riferimento all'addebito di essersi circondato di amicizie con persone aventi problemi con la giustizia. Al di là della genericità della contestazione, le predette persone altro non sarebbero che le parti presuntivamente offese nel processo penale, delle quali era stata statuita

l'inattendibilità e le quali solo successivamente erano state indagate e condotte al -OMISSIS-, di tal che *“il segmento d'illiceità non è (sarebbe) coeva alla condotta medesima”*. Inoltre, il circondarsi sarebbe cosa diversa dal frequentare.

8.2. Il motivo d'appello non merita di essere accolto.

Sul punto va rilevato, infatti, che, al di là del fatto, che agli atti risultano anche le testimonianze di alcuni operatori del -OMISSIS-. in relazione a telefonate effettuate dal -OMISSIS-, dal chiaro contenuto erotico, sicuramente non consoni ad un rapporto tra un pubblico ufficiale ed un ospite del Centro, all'appellante è, in ogni caso, addebitabile di non aver preso le debite distanze da soggetti che, anche se al momento delle frequentazioni non risultavano formalmente indagate, si muovevano comunque in ambienti da cui un appartenente all'Amministrazione di P.S. avrebbe dovuto tenersi lontano. All'appellante può essere, quindi, rimproverato, anche per la sua qualità rivestita, che avrebbe dovuto scegliere con maggiore oculatezza le proprie frequentazioni, le quali sono senz'altro rilevanti, al di là dell'assiduità con la quale sono avvenute. Il fatto che si trattasse di soggetti controindicati, che prima o poi avrebbero avuto problemi con la giustizia, invero, non poteva da lui essere ignorato, né gli poteva rimanere indifferente.

9.1. Con il decimo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 16 del D.P.R. 737/1981 e dell'art. 149 del D.P.R. 3/1957, considerato che sia il presidente che due componenti del Consiglio Provinciale non si sarebbero astenuti e sarebbero state illegittimamente respinte le proposte istanze di ricusazione. Secondo l'appellante, in particolare, non corrisponderebbe al vero che, come affermato dal T.A.R., egli non avrebbe indicato per quale motivo la reiezione delle istanze di ricusazione sarebbe illegittima.

Con riferimento al dott. -OMISSIS-, che ha svolto l'incarico di Presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina, andrebbe, infatti, considerato che questi aveva svolto l'incarico di Capo di Gabinetto del Questore ed aveva avuto conoscenza dell'attività d'indagine. Il medesimo, inoltre, avrebbe preso

visione di alcuni degli atti d'indagine e non parrebbe dubbio che potesse essersi formato un proprio giudizio ed aver espresso proprie valutazioni nell'esercizio di quelle precipue funzioni, antecedentemente allo svolgimento dell'*iter* disciplinare.

9.2. Il motivo d'appello non merita accoglimento.

Al di là del fatto che le affermazioni dell'appellante circa la concreta conoscenza di atti d'indagine e della formazione di un giudizio antecedentemente all'*iter* disciplinare da parte del dott. -OMISSIS- rimangono sul livello di mere congetture, nella specie non ricorre, in ogni caso, alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 149, lettere da a) ad e), D.P.R. 3/1957, quali cause legittimanti la ricusazione e, nella specie, non può nemmeno considerarsi provato che il dott. -OMISSIS- avesse preso attivamente parte alle fasi dell'indagine antecedenti all'*iter* amministrativo relativo all'irrogazione della sanzione disciplinare, dal momento che egli pare essersi limitato, in qualità di Capo di Gabinetto della Questura di Milano, a ricevere copia degli atti inerenti l'attività accertativa della polizia giudiziaria da parte del dirigente del Commissariato di -OMISSIS-, in stretta aderenza alle funzioni attribuitegli dalla legge.

10. Conclusivamente, stante l'infondatezza dei motivi di appello esaminati, la sentenza merita di essere confermata integralmente.

11.1. L'appellante va condannato, stante la sua soccombenza, a rifondere all'Amministrazione le spese processuali del presente grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo.

11.2. Resta definitivamente a carico dell'appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'importo onnicomprensivo di € 2.000,00-, oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.

Rimane definitivamente a carico dell'appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante nonché i sig.ri - OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Oswald Leitner

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.